



# FIMMGTO - NOTIZIE

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato  
dei Medici di Medicina Generale

LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA  
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

## CERTIFICATI PER ATTIVITÀ SPORTIVA: LA RISPOSTA DEL MINISTERO ALL'INTERROGAZIONE DELLA FIMMG

Cara/o Collega,

Non si è fatta attendere molto, questa volta, la risposta del Ministero della Salute alla puntuale richiesta di chiarimenti proposta dalla FIMMG. Il tema è quello della CERTIFICAZIONE PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA sul quale recentemente sono state emanate norme tra di loro contraddittorie.

Con la Nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'11.09.2013, avente per oggetto "criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulle certificazioni di attività sportiva" sono stati definiti alcuni punti fermi:

1. **Il certificato per l'attività ludico-motoria/amatoriale** (quella svolta cioè in strutture, palestre non regolamentate da organismi sportivi) non è necessario. Viene quindi a cessare, come espressamente recita la Nota al punto a, quella complessa suddivisione in classi con relative graduazioni di accertamenti raccomandati prevista dal Decreto 24.04.2013. Potrà comunque succedere che alcune palestre, pur non essendo vincolati dalle norme, lo continuino a richiedere perché previsto dai contratti assicurativi. In questo caso il medico rilascerà un CERTIFICATO DI BUONA SALUTE come suo dovere deontologico (art. 24 Codice di Deontologia Medica 2006: il medico è tenuto a rilasciare certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati).
2. **Il Certificato per l'attività sportiva NON AGONISTICA** (attività svolte presso strutture associate al CONI o presso società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali o presso Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI + attività parascolastiche e giochi sportivi studenteschi)

resta obbligatorio e **può essere rilasciato solo dal Medico di famiglia, Pediatra di Libera Scelta o Medico specialista in Medicina dello sport.**

Non sono previsti accertamenti propedeutici obbligatori al rilascio della certificazione. **La scelta se far effettuare, ad esempio, l' ECG è a discrezione del medico.**

La validità del certificato è annuale o inferiore a seconda del giudizio clinico.

3. **Attività sportiva NON AGONISTICA di particolare impegno cardiovascolare** (ad esempio podismo per distanze superiori a 20 km., gran fondo di ciclismo, nuoto, sci): in questo caso sarà necessario eseguire quanto meno un ECG a riposo ed uno sotto sforzo prima del rilascio della certificazione di idoneità. Abilitati a redigerla sono MMG, PLS, Medico dello Sport.

Resta un dubbio, in quanto nessuna nota né documento ufficiale ne fanno riferimento: nel caso il medico ritenga opportuno richiedere accertamenti, questi possono essere posti a carico del SSN?

Al momento, con tutti i benefici dell'incertezza, l'interpretazione che possiamo dare è la seguente: le norme emanate e l'emendamento di iniziativa parlamentare approvato dal Senato in occasione della conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 e che ha introdotto le ultime novità cui fa riferimento la recente Nota di risposta alla FIMMG, hanno come fine dichiarato quello di "salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva". La soppressione dell'obbligo del certificato per attività ludico motoria è stata introdotta con il fine di "non gravare cittadini e SSN di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni".

Parrebbe quindi coerente con queste espressioni che accertamenti effettuati nell'ambito di un percorso di salvaguardia della salute siano a carico del SSN. Resta però il fatto che gli accertamenti propedeutici al rilascio di una certificazione sono ritenuti ordinariamente (v. ad esempio esami eseguiti in previsione del rilascio di certificazioni per patente o per invalidità civile) a carico del cittadino.

Anche su ciò aspettiamo chiarimenti.

**L'Aforisma de L'Incontro: "Niente nella vita deve essere temuto. Deve solo essere compreso." Marie Curie**



*Ministero della Salute*

*Ufficio Legislativo*

*Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma*

Ministero della Salute

LEG

0004608-P-11/09/2013

F.1.a.a/2012/1443



126925220

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA  
MEDICI DI FAMIGLIA

E, pc

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA  
MEDICI PEDIATRI

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE  
DEGLI ORDINI DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

SEDE

**OGGETTO: Criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva.**

In riscontro alla nota di codesta Federazione, in data 26 agosto 2013, di pari oggetto alla presente, finalizzata ad acquisire le valutazioni dello scrivente Dicastero in ordine a difficoltà interpretative delle disposizioni introdotte dall'articolo 42-bis della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto-legge n.69 del 2013, in materia di certificazione sanitaria per l'esercizio delle attività sportive, e così garantirne la corretta attuazione, acquisite le valutazioni della competente Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

Come è noto l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189 del 2012, recante disposizioni in materia di certificazione sanitaria per chi pratica attività sportiva, è stato modificato da un emendamento di iniziativa parlamentare presentato ed approvato al Senato, in occasione della conversione del decreto-legge n.69 del 2013. Tale disposizione è entrata in vigore il 21 agosto 2013.

Con la citata disposizione, al fine dichiarato di "salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni" è stato soppresso l'obbligo della certificazione per l'attività ludico motoria/amatoriale, che era stato introdotto dall'articolo 7, comma 11, del DL n.158, sopra citato, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.

La stessa disposizione ha confermato l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica, rinviando alla discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, come l'elettrocardiogramma.

Alla luce delle suddette innovazioni normative, e con specifico riferimento alle questioni sollevate da codesta Federazione, si osserva quanto segue:

a) in ordine al primo quesito, con cui si chiede di conoscere se la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria, introdotta con la norma in esame, ha comportato anche la soppressione delle relative disposizioni recate dal decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, non può che confermarsi quanto disposto dalla medesima norma che, nel sopprimere l'obbligo di

certificazione previsto dall'art.7, comma 11, del D.L. n.158 del 2012, ha contestualmente esteso detta soppressione anche alle relative disposizioni di cui al citato decreto del 24 aprile 2013, contenute nell'articolo 2.

b) In ordine al secondo quesito, con cui si chiedono chiarimenti in ordine alla certificazione per l'attività sportiva non agonistica e alla discrezionalità del medico certificatore circa gli ulteriori esami clinici da prescrivere, si osserva che la norma introdotta, nel confermare l'obbligo della medesima certificazione, ha nel contempo rinviato alla valutazione del medico prescrittore la necessità o meno di effettuare ulteriori esami clinici e indagini diagnostiche, come l'elettrocardiogramma. Ne consegue, pertanto, che l'articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, riferito a tale ultima specifica certificazione, sia da considerarsi vigente, ad eccezione del comma 3 dello stesso articolo, che aveva disposto l'obbligo dell'effettuazione dell' elettrocardiogramma.

c) Da ultimo, per quanto attiene alla certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare "gran fondo", nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

